

## Il Piano Solo

# LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE BEOLCHINI

## PREMESSA

### 1. Compito affidato alla Commissione d'inchiesta

Il ministro della Difesa, con lettere individuali del 4 gennaio 1967, ha affidato alla Commissione d'inchiesta costituita da:

- generale di C.d'a. Aldo Beolchini - presidente;
- generale di C.d'a. Umberto Turrini - membro;
- pres. Sez. cons. Stato Andrea Lugo - membro;

il compito di svolgere un'indagine riservata sull'attività del Sifar nel settore dell'Ufficio Difesa ("D") per quanto riguarda la sezione polizia militare e sicurezza.

In particolare, la Commissione doveva accertare come si fosse verificata la sparizione di documenti riservati e chiarire in quali circostanze e per quali motivi fosse avvenuta la formazione di numerosi dossiers personali di uomini politici e di altre personalità e si fosse proceduto alla raccolta di documentazioni su particolari vicende di politica interna.

Inoltre, in relazione alla raccolta e all'uso di tali documenti, la Commissione doveva accertare se vi fossero state iniziative o attività abusive e cioè ispirate a fini estranei a quelli per i quali il Servizio è stato istituito.

La convocazione della Commissione d'inchiesta è stata preceduta e seguita da una clamorosa campagna di stampa riportante notizie più o meno veritiere sulla sparizione di fascicoli personali di uomini politici e di generali e sul loro contenuto, nonché riportanti notizie allarmistiche circa un servizio d'intercettazione esteso su gran parte del centro di Roma.

Il settore d'indagine della Commissione riguardava specificamente un ben determinato settore del Sifar, ma il compito è risultato subito delicato e complesso in quanto tale branca di attività era stata assai sviluppata negli ultimi anni con la produzione di una grande mole di carteggi e di fascicoli. Inoltre, per rispondere compiutamente ai quesiti particolari sulle iniziative o attività abusive, l'indagine della Commissione ha dovuto riferirsi anche all'ambiente particolare esistente entro e attorno al Sifar.

### 2. Esame del compito della Commissione.

L'indagine affidata alla Commissione comprende in complesso due oggetti di diversa natura, perché il primo sulla sparizione dei fascicoli richiede un accertamento circoscritto a un evento determinato per quanto oscuro, mentre il secondo, sulla formazione dei fascicoli e sull'uso delle notizie raccolte, importa necessariamente l'apprezzamento di una situazione complessa, maturata in lungo spazio di tempo per opera di numerose persone e risultante da una mole ingente di documenti. Tuttavia è evidente la connessione fra i due oggetti che formano la materia dell'accertamento, perché la sparizione dei fascicoli non si può considerare un fatto univoco, ma acquista rilevanza e significato in relazione al contenuto dei fascicoli scomparsi e nel quadro del sistema di raccolta e di utilizzazione dei documenti da parte del Sifar.

La Commissione ha preliminarmente considerato l'ambito del proprio compito e i limiti di potere derivanti dalla natura, ad essa propria, di organo amministrativo straordinario che trae autorità dal mandato del ministro.

In ordine alla scomparsa dei fascicoli la Commissione deve accertare, oltre la materiale realtà di quanto è accaduto, anche se il fatto che ha causato l'evento possa trovare giustificazione o quanto meno spiegazione in una esigenza di interesse pubblico connessa ai particolari compiti del Servizio; ove questo non possa essere riconosciuto, subentrerà la competenza del magistrato al quale in ogni caso spetta di vagliare la configurazione giuridica di quei fatti.

Rispetto al secondo oggetto dell'indagine, invece, è configurabile un limite di diverso ordine, inerente alla natura delle responsabilità che potessero risultare e che potrebbero, in ipotesi, implicare valutazioni eccedenti la competenza di un organo amministrativo. Peraltro questo limite riguarda soltanto un aspetto eventuale e marginale dell'indagine, che nel suo principale contenuto ha carattere propriamente giuridico-amministrativo.

Il Sifar, e in particolare il Controspionaggio, è un organo di polizia che, per la singolarità dei compiti a esso attribuiti, fruisce di una libertà d'iniziativa e di azione che non ha riscontro negli altri campi dell'Amministrazione; tuttavia costituisce pur sempre un particolare strumento dell'Amministrazione, come tale soggetto all'impero della legge e tenuto all'osservanza delle regole e dei principi del nostro ordinamento.

Pertanto è possibile istituire un controllo di legittimità anche sull'opera del Sifar e questo controllo appare tanto più necessario in quanto il Servizio, nello svolgimento della propria opera di prevenzione di azioni nocive per la sicurezza dello Stato, viene necessariamente a toccare quei beni più intimi e gelosi del cittadino che si riassumono nel diritto della libertà individuale.

Senza dubbio non è agevole determinare in concreto il criterio per valutare la legittimità dell'azione del Sifar nelle sue diverse manifestazioni; ma è necessario fin d'ora avvertire che tale criterio si deve poter desumere con certezza dai principi dell'ordinamento proprio dello Stato di diritto.

### **3. Attività svolta dalla Commissione**

Il lavoro della Commissione è stato iniziato con l'esame dei risultati della precedente inchiesta, svolta dal generale comandante la Divisione carabinieri "Podgora", Francesco Buccheri, e dall'ammiraglio di Divisione, Eugenio Henke, capo del Sid, ordinata dal ministro della Difesa nello scorso mese di dicembre, a carico del generale di Brigata carabinieri in ausiliaria, Giovanni Allavena, già capo del Sifar, per accertare le responsabilità circa la scomparsa di fascicoli e di pratiche presso gli archivi dell'Ufficio "D" e del Raggruppamento centri Cs di Roma.

Inoltre sono state esaminate anche le conclusioni degli accertamenti svolti nello stesso mese di dicembre a carico del colonnello dei Carabinieri, Vittorio Meneguzzer, come ex capo dell'Ufficio "D" e comandante del Raggruppamento Centri Cs di Roma, e del maresciallo maggiore dei carabinieri, Carlo Favetta, come ex segretario del Comando Raggruppamento centri Cs, pure in merito alla scomparsa dei suddetti documenti.

Sono stati esaminati gli archivi dei due Enti in discussione, Ufficio "D" e Comando Raggruppamento centri Cs ed è stata sviluppata una meticolosa e accurata analisi di numerosi documenti, riferiti ai casi concreti di maggiore importanza ai fini dell'indagine.

Sono stati interrogati n. 49 ufficiali e n. 18 sottufficiali che avevano ricoperto cariche, svolto attività nell'ambito del Sifar o in rapporto con esso (i relativi verbali di interrogatorio rimangono agli atti come documenti di particolare segretezza).

L'interrogatorio di taluni ufficiali e sottufficiali è stato reso difficile e poco redditizio per la palese riluttanza o addirittura reticenza a fornire chiarimenti e notizie concrete sull'attività svolta nell'assolvimento degli specifici incarichi.

Particolari difficoltà sono state frapposte dal generale Allavena per evitare di presentarsi alla Commissione. A una prima richiesta verbale del 10 febbraio, per l'indomani mattina, il generale Allavena aveva chiesto un rinvio di qualche giorno perché affetto da una forma influenzale acuta. A ulteriori inviti più categorici rispondeva con la lettera del 22 febbraio ricusando esplicitamente di presentarsi.

Neanche la lettera ufficiale inviata dal presidente della Commissione in data 23 febbraio riusciva a muoverlo perché il 25 si dichiarava a letto ammalato. Poiché il gen. Allavena manifestamente non intendeva ottemperare al dovere di venire d'innanzi alla Commissione a fornire chiarimenti sul proprio operato (lettera del 22 febbraio 1967), che pure è all'origine della situazione di disordine e di disagio oggetto dell'inchiesta, è stato necessario rendere quel dovere operante mediante il richiamo in servizio; (il gen. Allavena, pur essendo stato nominato consigliere di Stato, non è stato collocato nella riserva, ma è rimasto ufficiale dell'Ausiliaria, e in questa situazione di stato era soggetto al richiamo, secondo l'art. 55 della legge sullo stato degli ufficiali).

Peraltro, il gen. Allavena appena richiamato si presentava al Comando generale dell'Arma dei carabinieri con il certificato di uno specialista neuropsichiatrico che praticamente faceva divieto di sottoporlo alle emozioni di un interrogatorio. È stato pertanto necessario sottoporlo ad accertamenti particolari presso l'Ospedale militare del Celio che finalmente lo dichiarava in condizione di essere interrogato. Infatti l'ufficiale negli interrogatori del 6-7-8-9 marzo è risultato nella pienezza delle sue facoltà mentali e spirituali.

## PRIMA PARTE

### 1. Il Sifar (Sid)

Ogni Stato modernamente organizzato dispone di un Servizio informazioni militari che agisce nell'interesse delle Forze armate e della sicurezza (tutela del segreto militare).

In Italia, nel 1949, con l'unificazione dei tre ministeri di Forza armata (Esercito-Marina-Aeronautica) in un ministero della Difesa si ritenne necessario unificare anche i relativi servizi informazioni: il Sim (Esercito), il Sis (Marina), il Sia (Aeronautica) vennero sciolti e si creò l'organo unificato interforze denominato Sifar (Servizio informazioni forze armate) con a capo un generale dell'Esercito proveniente dallo Stato maggiore e alle dipendenze dirette del capo di Sm della Difesa.

Ciascuna Forza armata ebbe a sua disposizione per compiti operativi e informativi un proprio Sios (Servizio informativo, operazione e situazione).

I compiti del Sifar furono allora così precisati:

- ricerca, raccolta, elaborazione delle notizie relative alle Forze armate straniere e al potenziale bellico degli Stati;

- neutralizzazione dei servizi informativi stranieri, tutela del segreto militare, difesa del potenziale bellico nazionale.

Il Servizio risultò articolato in due branche principali: offensiva e difensiva.

Nel 1956 e nel 1960 il Sifar subisce incrementi di personale e ha modificazioni di struttura particolari: ma la essenza dei compiti rimane la stessa nelle due fondamentali attività: offensiva e difensiva.

A quest'ultima fanno capo: l'Ufficio "D" (difesa) con i settori della Polizia militare, della

sicurezza interna, del Controspionaggio e l'Uspa (quest'ultimo sorto in adempimento degli obblighi assunti con il Patto atlantico), con il compito di applicare le norme di sicurezza in campo nazionale e Nato.

Per quanto in particolare riguarda l'Ufficio "D", settore di indagine della Commissione, esso risulta così articolato:

#### Ufficio "D"

1.a Sezione (Polizia militare e sicurezza interna);

2.a sezione (Controspionaggio)

Raggruppamento Centri Cs Roma Centri Cs periferici (Controspionaggio).

Nel 1962 il capo di Sm della Difesa, allo scopo di maggiormente precisare i compiti e i limiti di competenza del Sifar e dei Sios di Forza armata, dirama direttive che, per quanto riguarda il Sifar, precisano:

- dipendenza: dal capo di Sm della Difesa;
- attribuzioni: organo nazionale cui compete la responsabilità e la direzione dell'attività informativa e controinformativa.

#### Compiti:

- informativi: per le Autorità di governo, lo Smd, gli Ss.mm. di Forza armata.
- controinformativi e di sicurezza: neutralizzazione dello spionaggio avversario, attività di polizia militare, misure di sicurezza nazionali e Nato.
- limiti di competenza: tra Sifar e i vari Sios.

Ma neanche con queste direttive vengono inequivocabilmente fissate le attribuzioni e i compiti dell'Ufficio "D", specie per quanto si riferisce alle attività relative al campo della sicurezza interna.

In sostanza sia nella disposizione base costitutiva del Sifar (anno 1949), sia successivamente, le funzioni del Servizio non vengono definite dall'alto chiaramente e dettagliatamente. È soltanto in disposizioni di carattere interno che troviamo l'interpretazione, data dalla Direzione del Sifar, alle disposizioni generiche di cui sopra.

Comunque, per quanto riguarda il settore di indagine della Commissione, da questa interpretazione le attribuzioni dell'Ufficio "D" appaiono ben precisate e contenute nell'ambito delle misure necessarie per preservare la sicurezza interna, per disimpegnare compiti di polizia militare, per svolgere azioni di controspionaggio.

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza interna e la polizia militare sono precisate, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

- attività normativa e misure preventive di polizia militare (Pm); esame degli ambienti interessanti la Pm;
- disertori;
- brevetti, invenzioni;
- controllo colombofilo;
- controllo attività sudditi stranieri in territorio nazionale;
- congressi e riunioni internazionali;
- questioni di frontiera;
- situazione politica in Italia e all'estero.

Risulta che attualmente è in preparazione per l'esame e l'approvazione del ministro della Difesa, un documento che preciserà ordinamento e attribuzioni dell'attuale Sid in modo da evitare che si lasci un margine troppo ampio alle interpretazioni soggettive delle norme da parte degli esecutori.

## 2. I fascicoli

### a) Formazione dei fascicoli

Gli archivi del Servizio informazioni sono formati, in massima parte, da raccoglitori di documenti che vengono denominati "pratiche" quando contengono il complesso degli atti relativi a una determinata azione, vale a dire a una operazione di servizio concernente un particolare oggetto, e "fascicoli" quando contengono l'insieme dei rapporti informativi e dei documenti di qualsiasi specie relativi a una determinata persona.

I fascicoli erano in origine limitati alla 2.a Sezione dell'Ufficio "D" (controspionaggio vero e proprio) e formati per le persone accertate pericolose o sospette, vale a dire per coloro che erano comunque indiziati di svolgere attività pericolose per la sicurezza dello Stato.

Ma nell'ambito delle specifiche attribuzioni sulla sicurezza interna, ossia di quelle pertinenti la 1.a Sezione dello Ufficio "D", è stato ritenuto necessario formare dei fascicoli per quelle persone che, in qualche caso, erano venute in contatto con elementi o con ambienti sospetti, nell'esercizio di attività perfettamente lecite o nello svolgimento di compiti di interesse pubblico.

È avvenuto così che anche un certo numero di uomini politici, alcuni aventi responsabilità di governo, ha formato oggetto di indagine da parte del Sifar.

Peraltro, finché le informazioni raccolte si possono collegare con il fine della sicurezza dello Stato, il fatto che vengano formati i fascicoli, anche per persone non sospette e che anzi svolgono un ruolo importante nella vita nazionale, non si può considerare un fatto illecito.

Il Sifar, dovendo provvedere a un'azione eminentemente preventiva per garantire la sicurezza dello Stato, ha compiti più vasti e multiformi di quelli repressivi della delinquenza della polizia ordinaria, e nell'esplicazione del proprio dovere istituzionale può ben portare la propria attenzione sui rapporti di un uomo politico con elementi ritenuti sospetti, ed esercitare così, in particolari momenti, una discreta sorveglianza anche su attività lecite, con risultati qualche volta protettivi anche per la persona sorvegliata.

La raccolta di notizie su di una determinata persona e la conservazione di documenti informativi non costituiscono un attentato al diritto di libertà, finché le informazioni raccolte, per la loro natura, per l'uso che ne viene fatto, per il segreto che le circonda, non possono costituire un mezzo di diffamazione o d'intimidazione.

Non è giusto assimilare la formazione dei fascicoli da parte del Sifar alla schedatura dei pregiudicati e dei sospetti da parte della Questura; né la formazione del fascicolo si può senz'altro considerare un fatto offensivo per la persona alla quale il fascicolo si riferisce.

Senonché, diversa considerazione deve essere fatta quando muta il carattere e la dimensione del fenomeno, allorché la formazione del fascicolo per le persone non sospette non è più un fatto eccezionale, giustificato da particolari circostanze, ma viene esteso come sistema a tutti gli uomini che abbiano un ruolo di qualche rilievo nella vita del Paese; quando vengono inserite nel fascicolo notizie che non hanno comprensibile relazione con la sicurezza dello Stato, ma riguardano gli aspetti più intimi e riservati della vita privata; quando, per la stessa natura scandalosa delle notizie raccolte, si abbia motivo di temere che i documenti informativi possano essere usati per colpire la persona, nel perseguimento di fini non chiari e comunque non coincidenti con l'interesse pubblico.

L'indagine sulla liceità dell'uso del materiale informativo non può scindersi da quella concernente la raccolta delle notizie e la natura di esse, perché è quanto mai arduo ottenere una diretta prova di un impiego scorretto o illecito dell'informazione e soltanto dalla natura delle notizie raccolte può indursi il fine che ha ispirato l'indagine.

Perciò la Commissione ha compiuto un esame metodico di un numero cospicuo di fascicoli, scelti tra quelli di uomini politici di tutti i partiti, di rappresentanti del mondo economico e di altre categorie di cittadini.

#### b) Proliferazione dei fascicoli

L'indagine ha portato anzitutto alla constatazione che nell'ambito della 1.a Sezione dell'Ufficio "D" l'estensione anomala della formazione dei fascicoli ha avuto luogo verso il 1959 e anzi ha assunto proporzioni allarmanti proprio in quell'anno e nell'anno successivo. Con circolare 26 febbraio 1959 sono stati richiesti a tutti i capi degli uffici periferici note biografiche e dettagliate notizie sull'attività «comunque svolta» dai deputati e dai senatori. Ogni Centro Cs dovette così compiere un'indagine biografica sui parlamentari compresi nella propria giurisdizione e per ognuno di essi è stato formato un fascicolo (si veda, ad esempio, il registro relativo ai parlamentari del Piemonte, nel quale sono indicati i numeri dei fascicoli sulle matrici delle schede biografiche).

Nel 1960 vengono raccolte le notizie biografiche relative a prelati, vescovi e sacerdoti delle varie Diocesi (come risulta dalle lettere indirizzate ai capi degli uffici periferici dal capo Ufficio "D"); e in tal modo altri 4.500 fascicoli di religiosi e di esponenti delle varie organizzazioni diocesane sono venuti a ingrossare gli archivi del Sifar.

Nello stesso periodo risulta che è stata impartita dal capo dell'Ufficio "D" una direttiva di metodo che ha aumentato a dismisura la proliferazione dei fascicoli. Ogni volta che nei rapporti compresi in una determinata pratica e relativi a eventi di qualche rilievo venivano citati nomi di persone, dovevano essere formati dei nuovi fascicoli intestati a quei nominativi; inoltre dovevano essere fatte tante copie di quel rapporto per inserirne una in ogni fascicolo intestato al nominativo citato; ed egualmente si procedeva quando nei vari fascicoli affluivano documenti informativi relativi a nuove persone.

Si è avuta così in quel periodo e negli anni successivi una espansione enorme del numero dei fascicoli, fino a giungere alle cifre odierne di circa 157.000 fascicoli, dei quali circa 34.000 sono dedicati ad appartenenti al mondo economico, a uomini politici e ad altre categorie d'interesse rilevante per la vita della Nazione.

Contemporaneamente è mutato anche il contenuto e il carattere dei documenti informativi inseriti nei fascicoli. Le notizie infatti sono raccolte non più con specifico riferimento ad attività che possano comunque interessare la sicurezza interna dello Stato, bensì con l'evidente scopo di rappresentare tutte le manifestazioni della persona, anche quelle più intime e riservate. La nuova direttiva, che ha portato all'ampliamento dell'oggetto delle indagini, appare evidente nei suoi risultati e affiora esplicita in alcune testimonianze raccolte e in alcuni documenti esaminati dalla Commissione.

Il capo della 1.a Sezione dell'Ufficio "D", ten. col. Bianchi, ha precisato che nel 1959 il capo dell'Ufficio impartiva la direttiva di allargare in ogni direzione l'ambito delle informazioni da fornire circa le persone per le quali erano stati formati i fascicoli, dovendo l'ufficio tendere al risultato di conoscere «tutto di tutti».

Al capo di un ufficio periferico, che aveva chiesto delucidazioni sulle nuove direttive, veniva spiegato che: «... ai fini del Servizio, per attività si deve intendere tutto quanto ha svolto l'interessato dalla prima giovinezza a oggi nella vita civile, commerciale, professionale, politica, privata e in tutti gli altri campi in cui ha eventualmente operato; per contatti, tutti i rapporti che ha avuto, sia per amicizia personale che per motivi conseguenti

all'attività suddetta, con personalità del mondo politico, economico, intellettuale e anche con persone sospette o pericolose per gli interessi nazionali».

Si aggiungeva ancora: «... al Servizio interessa poter avere sempre un preciso orientamento sulle varie personalità che possono assurgere ad alte cariche pubbliche o comunque inserirsi o essere interessate nelle principali attività della vita nazionale, in qualsiasi campo» (lettera datata 13 marzo 1959).

In base a queste direttive sono state raccolte metodicamente notizie sugli orientamenti politici delle persone, sui rapporti familiari, sociali o di affari, sui proventi finanziari e sulle attività economiche.

Col materiale raccolto venivano sovente formati dei "profili", vale a dire dei succinti riassunti biografici della persona, che esprimono un apprezzamento complessivo di essa.

Questi profili, qualche volta, vengono rifatti a distanza di tempo, con diverso orientamento, il che accentua il carattere arbitrario del modo di procedere dell'ufficio.

Successivamente, all'incirca verso il 1960, la ricerca delle notizie si estende gradualmente anche alle particolari operazioni affaristiche di dubbia liceità, e perfino alle manifestazioni frivole; sono state ordinate ed eseguite minuziose indagini, anche con documentazione fotografica, su relazioni extra coniugali o comunque irregolari, sulla nascita di figli illegittimi, sulle consuetudini sessuali (le indagini qualche volta si estendono anche ai familiari).

Nei fascicoli si rinvenivano anche, non di rado, degli appunti anonimi che costituiscono documenti singolari e deprecabili per il loro carattere insidioso.

È da rilevare che l'appunto in origine reca l'indicazione della fonte, ma a un determinato momento viene reso anonimo dall'ufficio, per non svelarne né la fonte, né l'ufficio che lo dirama.

In calce a qualche relazione di contenuto scandalistico, si leggono, qualche volta, annotazioni a matita come questa: «anonimo? no - atti». Però vi è anche l'annotazione: «trattenuta copia dal capo servizio».

In particolare è stato riferito che ogni tanto veniva disposto dal capo Servizio che si formasse un estratto di alcune relazioni senza indicazione, neppure abbreviata o convenzionale, della fonte; di questi appunti anonimi venivano fatte più copie, delle quali una era inserita nel fascicolo e una o due trattenute dal capo Servizio.

Nessuna giustificazione plausibile può essere data di siffatto modo di procedere **che legittima i più gravi sospetti sull'uso del documento informativo.**

Anche i rapporti richiesti su determinate attività della persona sembrano qualche volta ispirate a un particolare intendimento.

**Va ricordato il caso sintomatico di una diffusa relazione, di oltre 22 pagine, sull'attività di affari di un illustre parlamentare, frutto di una indagine prolungata e minuziosa svolta nel settembre 1963, che si concluse con una preliminare richiesta di approvazione sul contenuto della relazione stessa: il capo del Centro Cs periferico, autore dell'indagine, chiedeva riservatamente al capo Servizio se la relazione poteva considerarsi congrua o se avesse richiesto qualche modifica - la relazione stessa doveva poi essere consegnata al comandante dell'Arma dei carabinieri, che era stato capo del Servizio qualche anno prima. Da ciò si desume che le indagini non davano sempre garanzia di obiettività, perché qualche volta rispondevano a particolari ispirazioni.**

**Il nuovo orientamento, che ha avuto inizio nel 1959, ha subito un sensibile peggioramento negli anni successivi. Particolarmente dal 1962 in poi si nota un afflusso sempre più ingente delle notizie scandalistiche, un aumento degli appunti anonimi, delle indagini e delle relazioni sulla vita intima delle persone.**

Talvolta per maggior rapidità e più segretezza, le indagini venivano affidate direttamente dal capo del Sifar a speciali nuclei di "pronto intervento" senza ricorrere alla solita trafila burocratica dei vari Enti periferici.

Da notare però che con tale sistema venivano estromessi le valutazioni e i controlli degli organi gerarchici, mentre gli stessi esecutori, sentendosi più liberi, possono essere indotti, per zelo e deferenza, a fare tutto il possibile per non deludere le aspettative del superiore, magari forzando gli apprezzamenti e le deduzioni conclusive.

### c) **Deviazioni**

A giudizio della Commissione, il nuovo indirizzo del particolare settore del Sifar, che forma oggetto della presente inchiesta, affermatesi nel 1959 e sviluppatosi negli anni successivi, rappresenta una grave deviazione dai fini dell'Istituto.

L'azione di polizia del Sifar, come ogni azione di polizia dello Stato democratico, deve trovare una essenziale garanzia di legittimità nel fine che la giustifica e cioè, nella specie, nel fine della sicurezza dello Stato. Deve sussistere un collegamento tra l'operazione di servizio e lo scopo di sicurezza al quale è preordinata, e questo collegamento deve essere oggettivamente riconoscibile.

Si pone con ciò in termini concreti quel sindacato di legittimità sull'attività del Servizio, di cui si è parlato nella premessa, sindacato che è imposto dai principi essenziali del nostro ordinamento e non rappresenta affatto una remora all'azione, incompatibile con la esigenza pratica.

Al Sifar deve essere riconosciuto un ampio potere di apprezzamento nel valutare ciò che possa rappresentare un pericolo per la sicurezza dello Stato, ma questo non esclude che quel pericolo debba essere quanto meno indicato e assunto a motivo dell'operazione e che esso debba essere riconosciuto nel possibile attentato a quei beni e a quegli interessi che formano il patrimonio essenziale dello Stato. Altrimenti verrebbe consentito a un organo di polizia di agire ispirandosi a una ragione di Stato, determinata con criterio soggettivo, conseguenza questa manifestamente contraria ai principi essenziali dello Stato di diritto.

L'*ampia discrezionalità* di cui fruisce il Sifar, implica inevitabilmente anche un largo margine d'errore; e quindi non è censurabile il Servizio, ove abbia compiuto indagini sulla base di indizi o di sospetti che risultino poi inconsistenti, perché ciò rientra appunto nell'errore tecnico, che può essere criticato sotto il profilo della efficienza e non della legittimità. Ma è inammissibile che un'indagine occulta sull'attività delle persone possa essere compiuta senza che neppure sia adombrato un motivo di sicurezza.

Con il mutamento di direttiva sopra descritto, l'essenziale criterio di legittimità, al quale si sarebbe dovuto sempre ispirare l'azione del Sifar, è andato interamente smarrito.

Si è detto, da alcuni degli ufficiali del Servizio interrogati, che l'opera di sicurezza deve tendere a prevenire anche pericoli meramente eventuali, indiretti e futuri. In questo modo peraltro viene tolto ogni limite e ogni garanzia all'azione poliziesca e viene aperto l'adito a ogni specie di abuso. Su queste premesse infatti manca addirittura la possibilità pratica di un'azione seria e obiettiva, perché evidentemente il Sifar non può mai giungere ad avere una rappresentazione integrale della vita e della attività di tutti i cittadini, che assumono un ruolo di qualche rilievo. La ricerca viene allora compiuta in base a iniziative o con criteri del tutto incontrollabili e si possono attuare azioni poliziesche occulte, con effetti gravemente insidiosi per la libertà dei cittadini.

L'errore d'impostazione nell'attività del Sifar, contenuto in un primo tempo entro limiti relativamente circoscritti, ha avuto in seguito conseguenze più gravi, giacché è evidente, dopo il 1962, la ricerca di notizie che abbiano potenza di nuocere alla persona a cui si riferiscono e che possano quindi costituire uno strumento di intimidazione.

Non soltanto sono state raccolte prevalentemente notizie lesive del decoro delle persone alle quali si riferiscono, ma si nota anche una tendenza a deformare le notizie ricevute, al fine di accentuarne il significato sfavorevole.

Nei confronti di qualche uomo politico, che aveva assunto un ruolo di maggior rilievo nella vita nazionale, l'azione di sorveglianza del Servizio si è fatta più penetrante, avvalendosi della collaborazione di persone ammesse alla consuetudine amichevole del sorvegliato, che si trovavano nelle condizioni di ricevere e di riferire con periodica assidua confidenze su azioni e su propositi concementi la politica interna e di partito, giudizi e apprezzamenti su uomini e su situazioni liberamente espressi in un ambiente ritenuto intimo. Anche questo modo di procedere nel raccogliere le notizie, in mancanza di qualunque riferimento alla sicurezza interna, assume i caratteri di un odioso spionaggio.

Da questi cenni è facile desumere lo scopo al quale tendeva il nuovo orientamento del Sifar in questo particolare settore. Si voleva acquisire un materiale informativo d'interesse particolare per determinare situazioni contingenti, da poter esibire come strumento di pressione nei confronti degli uomini più influenti.

E' sintomatico che quando il materiale informativo poteva risultare più gravemente efficace per il fine scandalistico, non veniva inserito nel normale fascicolo, ma era conservato nella raccolta personale custodita direttamente dal capo Servizio. Nel corso delle indagini, la Commissione è venuta a conoscere la formazione, nell'autunno 1965, di una quarantina di fascicoli speciali con copertina gialla (superfascicoli gialli), riguardanti persone di speciale importanza, formati con elementi acquisiti dal nucleo di "pronto intervento" e portati direttamente al capo Servizio: e dal contenuto dei 4 fascicoli rimasti (gli altri trentasei risultano mancanti) ha potuto rilevare che in essi venivano racchiuse note contenenti notizie particolarmente idonee a provocare lo scandalo.

La deviazione del Servizio appare da questa descrizione nel suo aspetto più grave, in quanto rappresenta una causa, quanto meno potenziale, di inquinamento della contesa politica, che è alla base dell'ordinamento democratico della Nazione, e avrebbe potuto avere effetti molto perniciosi se non fosse stata tempestivamente corretta.

Grave è anche la ripercussione morale di quanto è avvenuto. È sconveniente che un organo dell'apparato militare sia stato portato, al di fuori delle necessità inerenti alla sicurezza, a occuparsi di vicende private e frivole e a compiere indagini che qualche volta, per la loro ispirazione diffamatoria, appaiono ripugnanti al sentimento dell'onore, che deve costituire il sostegno morale indefettibile dell'organizzazione militare in tutti i suoi elementi.

#### d) Le responsabilità

La ricerca delle cause del fenomeno ora descritto ha costituito la parte più ardua dell'indagine, perché i documenti non svelano mai ordini o direttive provenienti dall'esterno e i testi interrogati hanno dimostrato una tenace reticenza nell'indicare l'origine delle iniziative delle operazioni compiute.

I capi degli uffici periferici hanno addotto gli ordini ricevuti dal Centro; i capi del Servizio hanno detto di ignorare da chi siano state ordinate alcune operazioni compiute dagli uffici periferici, facendo presente che questi fruivano di ampia autonomia. Tuttavia alcuni elementi sicuri sono risultati dalla indagine.

Il generale Rossi, capo di Stato maggiore della Difesa dal 1959 al 1966, ha dichiarato che durante la sua permanenza in quella carica, né da lui, né dal ministro della Difesa, al Sifar sono state date direttive in merito allo svolgimento delle indagini, né sono stati mai richiesti fascicoli. L'estraneità del ministro della Difesa a questa vicenda è stata implicitamente confermata da tutti gli ufficiali interrogati in proposito, giacché anche coloro che hanno genericamente accennato a disposizioni dell'Autorità politica, hanno rifiutato di fare precisazioni o hanno escluso che risultassero essere stati impartiti ordini dal ministro.

Da ciò si desume che, anche se in alcune iniziative si può ritenere che vi sia stata interferenza di qualche uomo politico, questa si è manifestata non per il tramite dell'organo responsabile, bensì sul piano ufficioso e personale.

Del resto non si può neppure riconoscere in quanto è avvenuto l'azione di una parte politica, perché l'opera del Servizio non è evidentemente ispirata a una determinata linea politica e d'altronde gli esponenti dei partiti al governo hanno formato oggetto delle indagini in misura certamente non inferiore a quelli dell'opposizione.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi o le influenze dirette del capo dello Stato e dei membri del governo, la Commissione ha accertato quanto segue:

- dal 1956 in poi il capo del Sifar veniva convocato periodicamente dal presidente della Repubblica (capo delle Forze armate) per riferire direttamente sulle questioni di maggiore importanza, altre convocazioni avvenivano saltuariamente e con frequenza variabile a seconda della situazione contingente;
- il capo Servizio aveva inoltre dei saltuari contatti diretti col ministro dell'Interno e talvolta col presidente del Consiglio;
- il Sifar inoltre inviava frequentemente, alle suddette Autorità, periodiche relazioni quindicinali, saltuarie notizie oppure semplici "appunti" anonimi sugli argomenti di attualità, che potevano comunque interessare.

Tutta questa particolare attività del Sifar avveniva fuori dei rapporti gerarchici esistenti con il capo di Stato maggiore della Difesa e col ministro della Difesa, ai quali però il capo del Servizio riferiva sommariamente degli argomenti trattati.

È ovvio che l'ampiezza e la profondità delle questioni esposte direttamente alle massime gerarchie del governo, dipendevano soprattutto dalle caratteristiche personali degli interlocutori.

E da escludere però che tali Autorità possano aver richiesto esplicitamente al Sifar di svolgere attività informative che esulassero dai compiti funzionali, anche perché esse disponevano di altri mezzi informativi adeguati alle loro esigenze (Carabinieri. Polizia. Guardia di finanza). Rimane però da considerare sino a che punto il capo del Sifar si sia attenuto al suo ristretto compito istituzionale e quale peso possa aver avuto, invece, il desiderio di mostrarsi pronto, zelante e pienamente informato di tutto e di tutti, anzi più degli altri Servizi informativi.

Considerando i risultati della indagine nel loro complesso, si trae la convinzione che la disfunzione del Servizio si è prodotta all'interno e non per determinazione di un organo politico responsabile.

La singolare autonomia che è stata sempre riconosciuta al Servizio nell'ambito della gerarchia militare, induce a escludere che i dirigenti del Sifar abbiano agito obbedendo a ordini superiori, quando hanno valicato i limiti della loro competenza istituzionale. Anche nei contatti con organizzazioni politiche e con elementi estranei all'Amministrazione, il Servizio ha agito con assoluta e sconveniente indipendenza da qualsiasi autorità superiore.

Il Servizio ha dimostrato un'autonomia d'azione troppo disinvolta per un organo pubblico, anche nel campo della spesa.

Una comprensibile ritrosia a ingerirsi nell'opera del Servizio informazioni, ha indotto il ministro della Difesa a non impartire in questo settore ordini, né direttive, neppure in materia di amministrazione e di spesa. E anche il capo di Stato maggiore della Difesa, che pure sovraintende il Servizio, ha ritenuto di non esercitare il proprio sindacato in questa materia (deposizione del generale Rossi).

Ora, il controllo sull'azione e sulla spesa del Servizio segreto presenta senza dubbio aspetti delicati e per ovvie ragioni non può avvenire nei modi consueti, ma ciò non esclude che una qualche forma di controllo sia anche qui possibile e necessaria.

Da quanto risulta, i documenti contabili del Servizio venivano conservati per un determinato periodo (prima un quadriennio, poi un biennio) e periodicamente distrutti con l'autorizzazione del ministro della Difesa. A questo proposito, peraltro, la Commissione è venuta a conoscenza di un particolare sconcertante: prima che gli originali dei documenti contabili venissero distrutti, i capi del Servizio, tramite il capo Ufficio amministrazione, ne facevano fare copia fotografica (deposizione del maresciallo De Santis). Queste copie, non destinate all'archivio, sono state evidentemente conservate, il che costituisce un grave abuso.

Negli atti di autorizzazione era sempre stata inserita una clausola che escludeva dai documenti che dovevano essere distrutti i registri, perché evidentemente si riteneva doveroso conservare i documenti riassuntivi, che non contengono pericolose specificazioni della causa della spesa. Invece, il 31 gennaio 1966, in occasione del cambiamento del capo di Stato maggiore della Difesa, è stata autorizzata la distruzione dei documenti contabili senza la consueta riserva. E' assai probabile che il ministro non sia stato informato che l'autorizzazione sottoposta alla sua firma differiva per un particolare essenziale, anche se poco apparente, da quelle che periodicamente venivano rilasciate in passato dal capo di Stato maggiore della Difesa.

Avvalendosi di quella autorizzazione, il capo Servizio, gen. Allavena, ha potuto distruggere tutti i documenti contabili, cosicché oggi non è più possibile avere una notizia nemmeno approssimativa sul modo con cui il Servizio ha erogato i fondi a propria disposizione. Anche dall'esame dell'aspetto amministrativo dell'attività del Sifar, risulta che questo agiva svincolato da ogni controllo e ha potuto così sviluppare in modo anomalo la propria azione oltre i limiti della convenienza e della legittimità, senza una direttiva responsabile.

In base a questa conclusione, debbono essere valutate la natura della deviazione rilevata e la responsabilità di essa.

Finché un organo dell'Amministrazione agisce in base a una precisa direttiva, le conseguenze del suo operato rientrano nella responsabilità dell'esecutivo e non possono essere addebitate a coloro che hanno svolto un compito operativo; ma quando l'azione amministrativa si svolge in modo del tutto autonomo, come è avvenuto nella specie, chi ha ordinato quell'azione non può esimersi da responsabilità per le esorbitanze commesse. La Commissione ha esaminato numerose vicende ed episodi esemplari della deviazione del Servizio e ne ha fatto succintamente un'analitica descrizione nella seconda parte della presente relazione.

Si desume quindi con certezza, dai risultati della indagine, che la responsabilità diretta delle deviazioni del Servizio, ricade sui capi del Sifar che si sono succeduti dal 1956 in poi.

La Commissione ha esaminato anche le eventuali responsabilità personali dei capi dei Centri Cs e dei capi delle Sezioni interne dell'Ufficio "D", per iniziative errate e illegittime, specialmente nel campo della attività informativa e ha precisato nelle conclusioni finali gli addebiti che dovrebbero formare oggetto di procedimenti disciplinari a carico dei vari dirigenti ritenuti responsabili.

### **3. La scomparsa dei fascicoli**

#### a) Prime indagini

Nei primi giorni del settembre 1966 fu rilevata la mancanza, negli archivi del Sifar, dei fascicoli dei generali di Corpo d'armata Giuseppe Aloia e Guido Vedovato. Dalle dichiarazioni del sottufficiale archivista, maresciallo Genchi, che aveva annotato il movimento di questi documenti, risultava che detti fascicoli erano stati consegnati fin dal 18 marzo 1966 al capo del Servizio e non più restituiti.

Il generale Allavena ha ammesso di avere ritirato quei fascicoli mancanti e ha dichiarato di averli distrutti, adducendo una consuetudine secondo la quale verrebbero distrutti i fascicoli dei generali nominati capi di Stato maggiore della Difesa (in realtà non mancano i fascicoli dei due ultimi capi di Stato maggiore della Difesa, Mancinelli e Rossi e in ogni caso questa giustificazione non potrebbe estendersi alla distruzione del fascicolo del generale Vedovato).

In seguito alla constatazione di questo fatto singolare, il nuovo capo del Servizio, ammiraglio Henke, disponeva un accurato controllo degli archivi.

È risultata così la mancanza, nell'archivio dell'Ufficio "D", dei fascicoli:

- n. 146, on. Saragat;
  - n. 1007, on. Tremelloni;
  - n. 88, prof. La Pira;
  - n. 718/Mae, dott. Malfatti Francesco;
  - n. 734/Mae, sig. Spinelli Filippo;
  - n. 253/Mae, sig.na Martinotti Liliana;
- oltre alla pratica:
- n. 1965-2-100-3/24-1 intestata a Senatore Aldo.

Tutti questi documenti risultano scomparsi nel periodo tra il gennaio e il marzo 1966.

Nell'archivio del Raggruppamento centri Cs di Roma, [mancavano] i fascicoli:

- n. 4275, on. Saragat;
  - n. 8130, prof. La Pira;
- e inoltre la voluminosa pratica:
- n. 2.1.11.3-1953 Consiglio nazionale e Segreteria Dc;
- i primi due fascicoli risultavano ritirati in data 7 giugno 1966, la pratica il 12 giugno dello stesso anno.

L'ammiraglio Henke, insieme al generale di Divisione Buccheri, condussero indagini per accertare da chi fosse stata compiuta l'asportazione dei fascicoli mancanti.

Da numerose dichiarazioni degli ufficiali addetti all'Ufficio "D" e al Raggruppamento centri Cs Roma e del personale degli archivi, risultava che i fascicoli erano stati consegnati al capo del Servizio, generale Allavena.

Questi, con dichiarazione 8 dicembre 1966, ha ammesso aver ricevuto i fascicoli e ha dichiarato di averli distrutti, servendosi di un apparecchio trinciacarte esistente in ufficio.

A giustificazione del proprio operato, il generale Allavena adduceva l'opportunità, da lui rilevata durante il periodo nel quale ha diretto il Servizio, di eliminare [molti] documenti e fascicoli concernenti informazioni e indagini estranee ai fini istituzionali del Servizio.

Egli affermava di avere agito nell'ambito della propria autonomia, nell'imminenza di lasciare l'ufficio, scegliendo per la distruzione i fascicoli delle massime Autorità dello Stato e del ministro della Difesa in carica, la cui esistenza appariva sconveniente, e altri fascicoli che aveva in consultazione.

Un primo rilievo deve essere fatto relativamente ai fatti che hanno dato origine alla presente indagine: nella conservazione dei documenti riservati e di particolare delicatezza, si riscontra una deplorabile trascuratezza, perché i fascicoli e le pratiche

venivano inviati dalle segreterie dell'Ufficio "D" e dal Raggruppamento centri Cs al capo Servizio, senza una annotazione che ne certificasse il movimento.

È da rilevare che i fascicoli dell'Ufficio "D" e del Raggruppamento centri Cs si trovavano in edifici diversi da quello ove risiedeva il capo Servizio e l'asportazione non avrebbe mai dovuto avvenire senza una precisa registrazione; secondo le dichiarazioni degli archivisti, il prelevamento dagli archivi è avvenuto regolarmente per il tramite della segreteria del capo Ufficio "D", colonnello Meneguzzer, che in quei periodi ebbe contemporaneamente o separatamente le cariche di capo Ufficio "D" e comandante del Raggruppamento centri Cs, ma questi ha ripetutamente dichiarato di non saper nulla.

#### b) Ulteriori indagini

Le successive indagini hanno rivelato che il numero dei fascicoli mancanti dagli archivi del Raggruppamento centri Cs è notevolmente superiore a quello accertato in un primo momento e precisamente dagli accertamenti completati il 3 gennaio 1967:

- fascicolo n. 17677 intestato a Belluscio Costantino, funzionario della presidenza della Repubblica;
- fascicolo n. 7242 intestato a Romita Giuseppe ex ministro (deceduto), manca pure la scheda;
- pratica n. 1.7.129/1956 intestata a Tassoni Bruno (colonnello dei Carabinieri);
- pratica n. 1.7.136/1952 intestata a Senatore Aldo (manca pure la scheda).

Dagli accertamenti completati il 22 febbraio 1967 dal Raggruppamento centri Cs, sono risultati mancanti inoltre altri 12 fascicoli e 18 pratiche varie.

Tra questi documenti di cui si ignora la sorte, è stato notato il fascicolo n. 77787 del barone Malfatti Francesco (sprovvisto anche di scheda).

Invece, per la pratica mancante n. 1.7.157/1951, intestata al colonnello De Lorenzo Giovanni, vi è l'annotazione che è stata ritirata il 5 gennaio 1956 dal ten. col. Viggiani; per la pratica n. 1.7.342/1953, intestata al capitano Cc Allavena Giovanni, manca pure la scheda. Infine, dagli ultimi controlli terminati il 3 marzo 1967, risultano inoltre ancora mancanti n. 1 fascicolo e n. 56 pratiche varie, di cui parecchie in data remota e di scarsa importanza.

Ciò sta a dimostrare un grave disordine nella conservazione degli archivi, dovuto anche al sistema piuttosto spiccio, ma non conforme alle norme di tutela del carteggio, che chiunque delle segreterie poteva farsi consegnare i fascicoli a nome dei capi Ufficio, senza lasciare traccia del prelevamento.

Da tener presente però che il mancato ritrovamento di molti degli ultimi documenti sopracitati, specie di quelli di data più remota, può essere causato dal trambusto creato, durante i vari spostamenti subiti dal Raggruppamento centri Cs, durante i successivi trasferimenti (ben tre dal 1945 in poi).

Da rilevare, inoltre, la grave lacuna constatata nella tenuta dei fascicoli della 1.a Sezione dell'Ufficio "D", della mancanza di una regolare rubrica ove risultassero in carico tutti i fascicoli: così l'esistenza di quei fascicoli si poteva accertare solo attraverso l'esame delle "schede" raccolte nei vari schedari alfabetici. Per cui se insieme al fascicolo veniva ritirata dall'archivio anche la relativa scheda, essa difficilmente si poteva accertare la scomparsa.

Nel corso delle indagini della Commissione è risultata la scomparsa di altri documenti più delicati.

Come si è accennato, è stata riscontrata l'esistenza di un altro ristretto numero di fascicoli (i superfascicoli gialli) di piccole dimensioni che venivano custoditi nella cassaforte del capo Servizio.

Questi fascicoli, che avevano una numerazione progressiva a parte e non risultavano dagli schedari del Servizio, sono stati formati materialmente dai marescialli Favetta e La Saponara, i quali hanno ricordato di averne composto una quarantina. Di essi, peraltro, soltanto quattro sono stati trovati negli archivi, mentre i rimanenti 36 risultano scomparsi. E da ricordare che questi fascicoli riguardavano tutti alte personalità e contenevano note informative di fatti scandalosi o comunque rivelatori di aspetti vulnerabili della persona cui si riferivano (queste almeno è il concetto che la Commissione ha potuto desumere dai 4 fascicoli esaminati).

Il generale Allavena ha dichiarato di non saper nulla dell'esistenza, né della scomparsa di questi fascicoli. Anche questa affermazione, peraltro, appare poco attendibile, dato che, secondo le dichiarazioni dei due marescialli sopra nominati, la formazione dei fascicoli gialli era stata disposta direttamente dal capo Servizio.

È risultato, infine, che il 5 febbraio 1966 il generale Allavena ha richiesto personalmente e si è fatto consegnare con urgenza dal capo dell'Ufficio Uspa, col. Raffaelli, il fascicolo riguardante il consigliere d'Ambasciata Malfatti. Anche questo fascicolo, il cui contenuto ha carattere segreto, non è stato più restituito all'Ufficio competente e risulta ora mancante: pure della sparizione di questo fascicolo, il generale Allavena ha dichiarato di nulla ricordare.

### c) **Le responsabilità**

Il modo di procedere del generale Allavena per eliminare alcuni fascicoli, anche ammettendo che tutto sia avvenuto secondo le sue dichiarazioni, è gravemente irregolare. La distruzione dei documenti deve avvenire nelle forme tassativamente prescritte dalla istruzione Smd//R (Norme unificate per la tutela del segreto) vale a dire con la autorizzazione della Autorità superiore competente (nella specie, il capo di Sm della Difesa) e mediante compilazione di un apposito verbale.

Il capo del Servizio non era affatto svincolato da questo dovere e non può invocare a propria giustificazione l'ampiezza dei suoi poteri discrezionali che non lo esimevano dall'osservanza delle prescrizioni formali stabilite.

Non è neppure esatto che i fascicoli contenessero ritagli di giornali e veline di scarso valore documentale. Gli atti contenuti nei fascicoli scomparsi (che si sono potuti in gran parte ricostruire) sono rappresentati in maggioranza da documenti firmati e riservati e talvolta anche classificati "segreti".

Anche le note informative, che vengono trasmesse all'esterno in forma di veline anonime, si trovano nel fascicolo in rapporti originali, sottoscritti dall'ufficiale che ha attinto la notizia dalla fonte informativa e che devono pertanto essere ritenute "riservate". La scorrettezza del procedimento risulta più grave relativamente ai tre fascicoli ritirati dal generale Allavena in data 7 e 12 giugno 1966, perché in quei giorni era già presente negli uffici l'ammiraglio Henke, successore del generale Allavena, che riceveva le consegne. Non s'intende come il generale Allavena abbia potuto agire senza informarne il nuovo titolare dell'ufficio.

Molte circostanze inducono a dubitare della veridicità delle dichiarazioni del generale Allavena.

Risulta dalle dichiarazioni del maresciallo Favetta che il fascicolo relativo agli organi della Democrazia cristiana, composto di 3 grossi volumi, è stato portato nell'abitazione del generale il 12 giugno, giorno in cui egli ha lasciato definitivamente l'ufficio e non sembra quindi possibile che sia stato riportato in ufficio e ivi distrutto. È poco verosimile che siano stati distrutti nel luogo e nel modo descritti dal generale Allavena anche gli altri 2 fascicoli ritirati il 7 giugno, perché la distruzione mediante il trinciacarte di questi fascicoli, anch'essi

molto voluminosi, avrebbe richiesto molte ore e non sarebbe rimasta inosservata, specialmente nei giorni in cui già avvenivano le consegne.

E' da avvertire ancora che per taluni fascicoli, e in particolare per quelli relativi a Saragat, Tremelloni, La Pira e Malfatti, è stata asportata anche la scheda (o cartellino) che deve certificare l'esistenza e movimento dei fascicoli stessi e che pertanto non dovrebbe essere rimossa per nessun motivo.

Non si ravvisa plausibile neppure il criterio adottato dal generale Allavena per giustificare la distruzione dei fascicoli.

L'opportunità di eliminare materiale informativo riguardante le più alte Autorità e non interessante ai fini della sicurezza, avrebbe potuto giustificare la distruzione dei fascicoli del capo dello Stato, del ministro della Difesa e del capo di Stato maggiore della Difesa, ma non degli altri fascicoli, alcuni dei quali contenevano anche documenti non del tutto privi di interesse ai fini del controspionaggio (fascicolo Martinotti). Non è neppure accettabile l'affermazione che la distruzione di alcuni fascicoli si dovesse inserire nel quadro di una metodica eliminazione del materiale informativo non rispondente ai fini istituzionali del Servizio.

Il generale Allavena prestava servizio nel Sifar da vari anni in qualità di capo dell'Ufficio "D" e di comandante del Raggruppamento centri Cs di Roma e non ignorava certamente il carattere e il contenuto dei fascicoli, anche perché alcune indagini su vicende private e del tutto estranee ai fini della sicurezza dello Stato risultano ordinate con sue annotazioni autografe in calce a note informative (ad esempio nel fascicolo Preti).

Pertanto, qualora egli avesse ritenuto di modificare l'orientamento del Servizio e di bonificare gli archivi, eliminando il materiale che era frutto della deviazione dell'attività degli uffici dai compiti istituzionali, avrebbe avuto la possibilità di compiere o quanto meno di avviare una azione di distruzione sistematica del materiale durante l'anno in cui fu a capo del Servizio.

Invece egli ha fatto sparire soltanto un piccolo numero di fascicoli, tra le molte migliaia, riguardanti anche alcuni personaggi oscuri. Questo atto non può non essere considerato del tutto arbitrario.

Gli episodi della sparizione dei fascicoli, avvenuti nelle circostanze riferite, rimangono quindi oscuri nei moventi e nella realtà materiale. Non risulta chiaro per quale fine il generale Allavena abbia agito in quel modo: e non è affatto certo che i fascicoli scomparsi siano stati realmente distratti nelle circostanze di tempo e di luogo asserite dallo stesso generale Allavena.

I fatti non possono trovare giustificazione, né congrua spiegazione in particolari esigenze di servizio, anche tenendo conto dello speciale carattere dell'ufficio dove sono stati compiuti dal gen. Allavena.

[Essi pertanto] debbono considerarsi, sotto l'aspetto amministrativo, un grave disordine.

## SECONDA PARTE

### 1. Azioni e interventi particolari (Sviluppo attività informativa)

#### a) Espansione dell'attività informativa

La proliferazione dei fascicoli ha creato un enorme sviluppo dell'attività informativa su una vasta gamma di persone, come si può vedere dall'allegato prospetto esemplificativo dei fascicoli esistenti.

Per quanto si riferisce, invece, alla metodica ricerca e raccolta di notizie scandalistiche sulle personalità politiche di maggior rilievo, sono stati ricavati dai fascicoli e dallo interrogatorio di alcuni ufficiali i seguenti esempi assai significativi:

- Nel fascicolo di un illustre parlamentare vi è un profilo, formato dal Centro periferico nel 1962, nel quale appare in una luce molto elevata e senza alcun cenno negativo. Poco dopo, dal Raggruppamento centri Cs di Roma è stato compilato un altro profilo di intonazione malevola e diffamatoria, sia sulle capacità professionali e politiche, sia sullo stretto ambito degli affari familiari.

- Di un altro illustre parlamentare era stato tratteggiato un profilo di padre esemplare di una famiglia modello: ma a distanza di pochi mesi (e nell'imminenza di una importante competizione politica) si danno, in un nuovo profilo, notizie di gravi disordini familiari e di relazioni extra coniugali della stessa persona.

- Una nota evidentemente tendenziosa, mirante a ricollegare taluni orientamenti di politica estera di un altro uomo politico con particolari rapporti da lui avuti con ambienti politici stranieri nel lontano periodo dell'esilio, è stata mutilata dell'ultima parte, nella quale la stessa fonte d'informazione avvertiva la scarsa attendibilità della notizia, attinta da elementi ostili alla persona interessata.

- Su di un altro illustre uomo di governo, noto per la severità dei suoi costumi, è stata ordinata dal capo del Servizio una indagine per accertare il fondamento di voci relative a una sua segreta frequenza in ambienti di prostituzione minorile, ma non è stato menzionato il risultato dell'indagine, che rivelava l'assoluta infondatezza di quella diceria.

- Nei confronti di un illustre parlamentare è stata esercitata la intercettazione epistolare, durante alcuni anni, sulla corrispondenza proveniente da un Paese dell'Europa orientale, sebbene non fosse emerso alcun indizio dal contenuto delle lettere, né da altra fonte che potesse far pensare a una azione di spionaggio.

- Nel 1956 un ufficiale del Sifar fu mandato in Svizzera con il compito di sorvegliare la attività di alcuni illustri parlamentari che colà soggiornavano e in particolare per accertare se quei parlamentari avessero eseguito depositi bancari o avessero attività patrimoniali nella Repubblica Elvetica.

Questa operazione non si può inquadrare in un'azione di repressione o di prevenzione di frodi valutarie, perché non risulta che sia stata compiuta sulla base di un indizio concreto, né che tendesse ad uno specifico risultato: essa mirava semplicemente a raccogliere notizie da inserire nei fascicoli.

Si tratta di episodi particolarmente gravi che puntualizzano l'ampiezza assunta dalle deviazioni del Sifar in questo delicato settore.

Ma l'espansione errata del Servizio ha avuto notevoli conseguenze negative anche nei riguardi dello sviluppo delle altre attività caratteristiche di competenza dell'Ufficio "D" e dei Centri Cs, e in particolare delle attività vere e proprie di controspionaggio.

Ciò è risultato chiaramente alla Commissione dal raffronto del carteggio e del personale esistente alla 2.a Sezione, che dovrebbe essere di preminente importanza per i compiti istituzionali di controspionaggio, con quelli esistenti alla 1.a Sezione, addetta alla polizia militare e alla sicurezza interna.

Inoltre, dallo stesso esame del carteggio e dalle dichiarazioni di alcuni capi Centro Cs, è stata accertata la viva preoccupazione degli Enti periferici di dover quasi sospendere ogni altra attività per rispondere con sollecitudine alle pressanti richieste di particolari informazioni politiche o personali non riguardanti i compiti istituzionali. Sovente essi hanno lamentato le ripercussioni negative sullo svolgimento delle metodiche e complesse attività di sorveglianza delle persone sospette, ai fini dello spionaggio, specie nelle sedi di comandi Nato, basi navali, aeree ecc..

Anche il colonnello Rocca, capo dell'Ufficio "Rei", ha lamentato che fosse lesinato il finanziamento da parte del Servizio relativamente alle informazioni sulla competizione

industriale e commerciale all'estero e sulla penetrazione economica nei Paesi in via di sviluppo.

#### b) Attività dei partiti

Il Sifar si è sempre interessato dell'attività dei partiti e particolarmente dei Congressi; il che sarebbe giustificato su di un piano generale, perché tutti i movimenti politici di qualche rilievo possono influire in qualche modo sulla sicurezza; è quindi opportuno che su di essi siano acquisiti anche dal Servizio elementi di conoscenza. Senonché l'interesse del Servizio era diretto prevalentemente alle singole persone dei partecipanti alle manifestazioni politiche.

Nell'imminenza di un certo congresso di partito, è stato predisposto un dettagliato questionario per gli agenti che dovevano raccogliere informazioni, e in esso venivano richiesti la corrente di partito e la base politica dei principali partecipanti, i loro rapporti con le autorità civili e religiose, con gli uomini della finanza eccetera.

Dopo ogni consultazione elettorale spuntavano nuovi fascicoli e veniva accresciuto e rinnovato il contenuto di molti fascicoli preesistenti, perché evidentemente obiettivo del Servizio erano coloro dei quali la prova elettorale dimostrava l'accresciuta influenza, gli uomini "importanti" del momento.

#### c) Servizi particolari

In qualche caso risulta che il Sifar ha prestato la propria opera a favore di persone estranee all'amministrazione: dato il limitato tempo a disposizione, la Commissione ha potuto individuare solo due casi specifici nei quali il Servizio ha agito a vantaggio di un noto industriale e di un illustre avvocato.

Il primo intervento, effettuato a Milano nel settembre del '64 e a Roma circa un mese dopo, è stato giustificato dagli ufficiali interrogati come un'ipotetica azione di controspionaggio nel campo industriale: peraltro suscita qualche perplessità la mancanza di qualunque indicazione nei documenti di una denuncia o di un indizio di spionaggio e la precisazione che le bobine delle registrazioni occulte delle conversazioni sono state lasciate ai richiedenti.

L'aiuto dato all'avvocato, che prestava il proprio patrocinio in un processo che aveva attirato l'interesse dell'intera Nazione, poteva trovare una qualche giustificazione nel generico accenno a una possibile connessione della vicenda penale con eventuali azioni spionistiche.

Peraltro il Servizio è andato manifestamente oltre i limiti di una conveniente collaborazione, quando nel 1959 a Milano si è prestato alla registrazione occulta di una conversazione che si riteneva compromettente di un teste di accusa: e ancor più quando nello stesso 1959 ha proceduto in modo analogo in un successivo processo, nel quale non risulta fossero state neppure adombrate connessioni con azioni spionistiche, con la registrazione clandestina di una conversazione avvenuta in uno studio privato.

#### d) Complotti

Non meno singolare è stato l'atteggiamento del Servizio in qualche episodio che ha attirato l'attenzione della opinione pubblica nel recente passato.

Dall'esame del carteggio del 1960-61, appaiono sovente notizie raccolte in ristrette riunioni politiche o conviviali di gruppi o di movimenti politici tendenti a modificare radicalmente e drasticamente l'ordine costituzionale, ispirati a determinate correnti o centrati su taluni esponenti particolarmente intraprendenti o ambiziosi.

In alcune notizie appaiono anche accenni più o meno fantasiosi sulla possibile partecipazione di capi militari.

E' evidente che tali notizie avevano una assai scarsa consistenza reale, perché troppe persone parlavano apertamente di complotti e di congiure, quasi per spaventarsi reciprocamente, a seconda della situazione contingente del panorama governativo.

Si è avuta la sensazione che il Sifar, in questa circostanza di particolare interesse per la sicurezza nazionale, si sia più preoccupato di raccogliere diligentemente tutto quanto si diceva, senza un'adeguata azione di valutazione per ridimensionare le avventate supposizioni di chissà quali rivolgimenti: anzi, passando rapidamente tali notizie ai maggiori esponenti politici, è chiaro che il Sifar contribuiva indirettamente a vieppiù aumentare la psicosi del pericolo imminente.

In tale atmosfera si inseriscono i noti episodi sui tentativi, più o meno immaginari, di rapire il capo dello Stato.

In questa circostanza, dal carteggio e dalle testimonianze esaminate dalla Commissione, risulta che il Sifar ha preso in seria considerazione la denuncia di un giovane e scapestrato collaboratore dell'on. Pacciardi su un fantasioso complotto contro il presidente Gronchi, tanto da far adottare immediate e grandiose misure di sicurezza personale, prima ancora di valutare la consistenza concreta della denuncia.

Da rilevare che dette misure di sicurezza si perfezionarono, si estesero e perdurarono a lungo, con inutile spreco di mezzi e di personale, senza che mai il Servizio si preoccupasse di raggiungere alcuna prova o indizio concreto sulla reale minaccia.

Sorprende poi che il Servizio, in luogo di procurarsi il gratuito merito di avere combattuto un pericolo più che dubbio, non abbia provveduto all'essenziale compito di portare luce su questa vicenda, accertando la consistenza e la origine della denuncia, anche per dissipare la psicosi di allarme che in quel periodo si era diffusa in taluni ambienti.

In difetto di una approfondita indagine (fra l'altro il denunciante non è stato perseguito e ha ottenuto invece, poco dopo, sistemazione in un Ente a partecipazione statale), l'episodio rimane oscuro anche a distanza di anni.

Una singolare autonomia è stata dimostrata dal Servizio in seguito alla segnalazione di un misterioso tesoro, che il generale Rommel avrebbe fatto nascondere in una grotta di Soratte. Risulta, infatti, che il Servizio ha eseguito una lunga e costosa ricerca, in seguito a una poco attendibile indicazione.

#### e) Ricerca notizie scandalistiche sulle massime cariche militari

Dall'esame del carteggio esistente presso l'Ufficio "D" e dall'interrogatorio di alcuni ufficiali e sottufficiali, la Commissione ha constatato che il generale De Lorenzo, sia come capo del Sifar dal 1956 al 15 ottobre 1962, sia come comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ha impiegato direttamente i Centri Cs di Roma e periferici per il controllo sistematico della vita privata di taluni ufficiali generali di Corpo d'armata in servizio, con il preciso intento di scoprire notizie scandalistiche da sottoporre al capo di Stato maggiore della Difesa e dell'Esercito o direttamente al ministro della Difesa.

Il generale De Lorenzo, interpellato in merito, ha cercato di giustificare tale attività particolare con la doverosa preoccupazione di salvaguardare il prestigio delle massime cariche militari, ma la Commissione ha dovuto precisare che in diversi casi è apparsa evidente l'intenzione di dare subito credito alle più fantasiose maldicenze sugli ufficiali o sulle relative consorti con una sistematica, tenace e persistente indagine condotta con tutti i mezzi possibili, come se si trattasse di chissà quale grave caso di spionaggio, sino al conseguimento di notizie positive atte non a tutelare, ma a scalzare il prestigio di quegli ufficiali.

Le finalità particolari di tali indagini sono apparse evidenti dalla constatazione che quasi sempre si tratta di superiori o di probabili candidati alle massime cariche. Ma più in generale è stato constatato che la ricerca scandalistica è stata diretta particolarmente contro gli ufficiali generali dell'Esercito: infatti su un totale di n. 538 fascicoli di ufficiali generali o ammiragli, in ben 34 dell'Esercito vi sono inserite notizie scandalistiche, mentre lo stesso non si rileva in nessuno dell'Aeronautica e in

MANCA 38

Carabinieri di un Centro Cs periferico di effettuare delle ricerche presso un alto comando e individuare gli indirizzi degli ex attendenti di quel generale nel periodo 1954-1957: quindi vedere di rintracciarli presso le loro abitazioni e cercare di raccogliere e registrare occultamente eventuali confidenze che si potevano ricavare su presunti rapporti omosessuali del loro superiore.

A malgrado lo zelo del sottufficiale, che si preoccupava di non deludere l'aspettativa del capo Servizio, i risultati furono negativi in quanto nemmeno l'intervento di un ufficiale tecnico altamente qualificato riuscì a far trarre notizie concrete dalle registrazioni raccolte. Quest'episodio è stato assai significativo perché era più che evidente l'intenzione di trovare comunque dei gravi motivi di scandalo tali da rendere impossibile la permanenza di quel rispettabile generale nella carica che ricopriva con tanta serietà e dignità.

## **2. Intercettazione telefonica**

### **a) Organizzazione**

L'intercettazione telefonica costituisce una fonte informativa di particolare importanza e di grande pregio ai fini della tempestività e dell'attendibilità: rappresenta pertanto un mezzo indispensabile per ogni ben organizzato sistema informativo.

La possibilità e i limiti dell'utilizzazione dell'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sono stabilite dall'art. 226 del Codice di procedura penale.

L'ufficiale dei Carabinieri, posto a capo del particolare servizio di controspionaggio militare, nella sua qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, può chiedere alla competente Autorità giudiziaria di sottoporre alla sorveglianza delle comunicazioni telefoniche determinati numeri telefonici corrispondenti a talune persone sulle quali gravano sospetti sulla loro attività contro la sicurezza nazionale e contro la tutela dei segreti militari. Solo dopo la prescritta autorizzazione, motivata dal magistrato, è possibile ottenere dalla centrale telefonica il "cavalottamento" della linea corrispondente al numero richiesto con la linea che adduce agli apparati tecnici di ascolto e di registrazione delle comunicazioni telefoniche: l'ascolto deve essere fatto soltanto da ufficiali o sottufficiali dei Carabinieri come "ufficiali di Polizia giudiziaria".

Nel quadro ben precisato di tali possibilità, il Cs di Roma aveva organizzato un Centro d'intercettazione articolato in vari Sottocentri, secondo lo scopo e la lingua usata nelle conversazioni.

Il materiale tecnico usato per tali operazioni era quasi tutto di provenienza americana, fornito a titolo di aiuto militare nel quadro del potenziamento previsto dagli accordi dell'Alleanza atlantica.

Il servizio d'intercettazione venne impiantato gradualmente a partire dal 1954: ma anche nel massimo sviluppo, realizzato dal 1959 in poi, i numeri telefonici che effettivamente potevano essere controllati nello stesso periodo erano limitati da 10 a 20.

I notiziari ricavati dall'ascolto venivano trasmessi alla particolare branca Cs interessata, che provvedeva alla raccolta e utilizzazione delle notizie nell'ambito delle particolari attività istituzionali.

E' noto che potrebbero essere usati anche altri procedimenti tecnici di intercettazione o di ascolto abusivo e clandestino, con modalità tecniche assai diverse, mediante l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche moderne: tali sistemi richiedono però di poter accedere clandestinamente nel locale da controllare per collocarvi i necessari apparati elettronici (ascolto con microfono o per induzione attraverso lo stesso apparecchio telefonico) e richiedono inoltre una particolare organizzazione per l'ascolto e la registrazione occulta a distanza.

#### b) **Funzionamento**

La Commissione d'inchiesta si è preoccupata di esaminare se, nell'organizzazione e nell'impiego dell'intercettazione telefonica esterna, vi siano stati abusi o deviazioni dai compiti istituzionali.

E' evidente che tutta la questione è della massima delicatezza e riservatezza, sia ai fini della tutela delle libertà individuali, sia ai fini della rigorosa segretezza del particolare servizio.

In effetti tale servizio è stato sempre oggetto di particolari misure di riservatezza, con rigorose limitazioni nell'accesso ai locali adibiti e con adeguata compartimentazione dei compiti e dei settori di impiego del personale che vi era addetto.

Dal 1954 al novembre 1956 l'organizzazione, nella prima fase di impianto e di sviluppo, venne particolarmente accentrata nelle mani dell'allora maggiore Cc Pontillo.

Dal novembre 1956 sino al giugno 1966 il servizio fu direttamente controllato dal maggiore, poi ten. colonnello, colonnello e infine generale di Brigata dei Cc Allavena, nei successivi incarichi di comandante del Centro Cs Roma, comandante del Raggruppamento centri Cs Roma, capo Ufficio "D" e capo del Sifar: data l'importanza e la delicatezza del servizio, le richieste dei Centri Cs interessati passavano sempre attraverso il vaglio dell'Allavena che si serviva di alcuni sottufficiali dei Cc di sicuro affidamento (marescialli Favetta, Supino, La Saponara, Macinanti) per la realizzazione pratica delle operazioni.

Dall'accurato interrogatorio di gran parte del personale che, dal 1954 in poi, è stato addetto a questo servizio, si è potuto accertare quanto segue:

- 1) il personale addetto all'intercettazione, alla interpretazione e all'utilizzazione delle notizie raccolte era pienamente all'altezza dei suoi compiti per serietà, scrupolosità e riservatezza;
- 2) gran parte delle intercettazioni sono state eseguite con la piena osservanza delle norme previste dalla legge, ossia con la preventiva e motivata autorizzazione del magistrato;
- 3) si è avuta però la sensazione che qualche volta sia stato possibile estendere l'intercettazione a talune personalità civili e militari, anche senza la prescritta autorizzazione, mediante qualche compiacente agevolazione nel campo tecnico-pratico.

Malgrado i persistenti interrogatori, data l'estrema delicatezza dell'argomento, non è stato possibile avere notizie concrete che potessero confermare gli indizi avuti sul controllo abusivo di talune persone (Andreotti, Pella, Fanfani, Evangelisti ecc.).

Il generale Allavena e i suoi diretti collaboratori per le intercettazioni di particolare segretezza non hanno voluto fornire alcuna indicazione sui nominativi, pur senza poter

smentire le particolari misure adottate per la registrazione e ascolto di talune conversazioni che non riguardavano i Centri Cs veri e propri.

E' emerso che sovente questi servizi particolari erano richiesti o interessavano personalmente il generale De Lorenzo, anche dopo aver lasciato il Sifar per assumere l'incarico di comandante generale dei Carabinieri.

Una sicura conferma indiretta della validità di tali indizi sull'uso abusivo delle intercettazioni è apparsa dall'accertamento delle modalità seguite nell'inopinata cessazione del servizio stesso.

Comunque la responsabilità diretta degli eventuali accertati abusi sull'uso delle intercettazioni risale al gen. Allavena che controllava personalmente l'organizzazione di tutto l'impianto.

### c) Cessazione e spianto dell'intercettazione

Nei mesi di aprile-maggio 1966, il gen. Allavena, preoccupato delle indiscrezioni trapelate in quel periodo, ordinò la cessazione e lo spianto di tutta l'organizzazione relativa all'intercettazione telefonica.

Le modalità di tali operazioni sono apparse alla Commissione piuttosto singolari.

## 3. Arbitri e abusi nell'ambito del Sifar

a) Anche nello stesso ambiente del Sifar la Commissione [d'inchiesta] ha riscontrato che vi sono state notevoli deviazioni della corretta interpretazione delle norme militari, in quanto le necessità istituzionali e funzionali dell'organismo venivano talvolta adattate o condizionate alle esigenze strettamente personali.

L'evoluzione dell'ordinamento interno del Sifar è stata sovente condizionata alla volontà di porre o mantenere in taluni incarichi-chiave una ristretta cerchia di ufficiali, costituenti un vero e proprio gruppo di potere nell'interno del Sifar.

Anche la carriera di tali ufficiali è stata influenzata dalla suddetta volontà.

b) Infatti, per quanto riguarda l'ordinamento, la Commissione ha accertato:

1°) Il Raggruppamento centri Cs di Roma con 4 Centri, pur rimanendo nella stessa struttura organica e operativa, il 10 dicembre 1956 venne declassato a Centro Cs Roma; il 1° febbraio 1962 ritornò a essere considerato Raggruppamento con i soliti Centri posti al comando di ufficiali superiori invece che inferiori.

Con decreto del 24 settembre 1963 detto Comando di Raggruppamento centri Cs venne reso equipollente al Comando di Legione di cui beneficiò il colonnello Allavena che contemporaneamente deteneva la carica di capo Ufficio "D".

2°) Il 2° Reparto autonomo ministeriale (Ram) - in pratica è il Quartiere generale del Sifar, rango battaglione - il 1° luglio 1960, senza alcuna variante d'organico, venne chiamato Raggruppamento Unità Speciali (Rus) con l'ordine di servizio n. 202, rimanendo al comando di un tenente colonnello.

Con l'ordine di servizio [n. 209] interno del 3 maggio 1961 al comando del Rus venne posto un colonnello con alle dipendenze un vice comandante tenente colonnello o maggiore senza nessuna altra variante organica. E fu affidato al colonnello Viggiani che già reggeva la carica di capo Ufficio "D".

Con decreto n. 526 del 16 ottobre 1961, il Comando del Rus, ai fini dei prescritti periodi di comando per l'avanzamento, venne reso equipollente a quello di reggimento.

3°) Il comando del Sifar retto sino al 1961 da un generale di Brigata o di Divisione, venne reso equipollente al Comando di Divisione di Fanteria.

Il generale De Lorenzo, che aveva assunto il comando del Sifar dal 1° gennaio 1956 col grado di generale di Brigata, promosso generale di Corpo d'armata il 2 febbraio 1961, restò al comando del Sifar sino al 14 ottobre 1962.

Da notare che la validità dell'equipollenza del Sifar al Comando di Divisione, concessa con decreto del P.R. in data 6-2-1961, venne notevolmente anticipata (in virtù di una singolare interpretazione delle "norme dichiarative" rispetto al decreto d'origine del 1956).

c) Per quanto riguarda la carriera e l'impiego del personale, sono state accertate diverse singolari agevolazioni o arbitrii veri e propri, per consentire la permanenza o l'accesso negli incarichi chiave di taluni determinati ufficiali (generale Viggiani, generale Allavena, colonnello Meneguzzer).

In particolare per il generale Allavena è apparsa sorprendente, oltre alla rapidità della carriera, pur rimanendo nello stesso incarico, anche l'abbinamento per circa tre anni di due incarichi importanti e tra loro incompatibili di capo Ufficio "D" e di comandante del Raggruppamento centri Cs Roma (controllore che controlla se stesso).

Anche per il gen. Viggiani e per il col. Meneguzzer sono state accertate, tra l'altro, particolari agevolazioni per l'acquisizione del prescritto requisito del periodo di comando del reparto corrispondente al grado.

Per il col. d'amministrazione Tagliamonte, invece, è apparsa assai strana la lunga permanenza nel delicato incarico di capo Ufficio amministrazione del Sifar (per la gestione contabile dei fondi relativi alle spese riservate e di istituto), continuata per oltre due anni anche dopo l'assunzione del nuovo incarico di capo Ufficio programmazione e bilancio del Comando generale dei Carabinieri, tanto più che il gen. Rossi ha dichiarato che il gen. Viggiani, capo del Sifar, non desiderava averlo più alle sue dirette dipendenze.

d) I suddetti episodi puntualizzano il particolare ambiente di disinvoltata e spregiudicata azione di comando instaurata nel Sifar.

Non si può tacere però che tali arbitri e abusi sono stati realizzati mercé la benevola compiacenza degli uffici responsabili della Direzione generale Personale ufficiali e dello SmE - Naturalmente anche altri ufficiali non direttamente interessati si accorgevano degli abusi, ma si limitavano a mormorare, tanto era il timore che incuteva il Sifar e le sue aderenze.

Inoltre è evidente che tale stato di cose è stato reso possibile dalla eccessiva longanimità e dalla carenza di controllo da parte dei superiori responsabili.

In particolare le arbitrarie equipollenze dei comandi del Sifar ai comandi di reparti organici sono apparse assai nocive, in quanto favorirono la eccessiva permanenza di taluni ufficiali in incarichi particolarmente delicati: inoltre favorirono lo sviluppo di quella pericolosa "deformazione professionale", caratteristica dei servizi particolari di Cs, così da ritenere, per taluni, che fosse possibile esplicitare anche nei rapporti gerarchici e burocratici interni i metodi spregiudicati necessari per le brillanti azioni di spionaggio o di controspionaggio.

Particolarmente stridente è apparsa l'estesa applicazione della retroattività dei comandi equipollenti: in tal modo, dopo avere ricoperto per più anni un determinato incarico di ufficio, questo diventava equipollente al comando di reparto e l'interessato poteva ottenere la promozione, magari anche subito, senza dover subire il fastidio di cambiare sede e superiori, e sopra tutto senza avere la preoccupazione di essere adibito in incarichi di comando diretto più impegnativi (indispensabili per la formazione professionale e spirituale degli ufficiali sia dei Carabinieri che delle varie Armi).

L'assurdità delle varie equipollenze concesse con tanta facilità balza evidente quando si pensi che il maggiore e poi tenente colonnello Allavena, pur rimanendo sempre nello stesso incarico, ha potuto conseguire la promozione a colonnello e a generale di Brigata dei Carabinieri.

Anche il generale De Lorenzo ha potuto permanere nello stesso incarico per circa 7 anni da generale di Brigata, generale di Divisione, generale di Corpo d'armata: ma ancor più singolare è apparsa la sua sostituzione, in un comando equipollente per Comando di Divisione di Fanteria, con un colonnello, sia pure in attesa di promozione (che avrà dopo circa tre mesi).

## TERZA PARTE

### CONCLUSIONI E PROPOSTE

#### 1. Considerazioni conclusive

##### a) Premessa.

In relazione al limite di circa tre mesi, stabiliti tassativamente per lo svolgimento dell'inchiesta, la Commissione non ha potuto esaminare a fondo tutta l'attività svolta dal Sifar negli ultimi 11 anni circa (dal 1955 al giugno 1966), sia pure nel solo ristretto ambito della sicurezza e della polizia militare.

Ha dovuto procedere per sondaggi successivi, riferiti agli argomenti più importanti e più delicati, dai quali più facilmente potevano rilevarsi le caratteristiche dell'attività svolta dagli organi responsabili.

Ogni caso particolare preso in esame è stato però analizzato rigorosamente nei suoi vari aspetti, attraverso i documenti rintracciati e l'interrogatorio di quanti potevano essere utili, al fine di avere la visione sicura e imparziale dei fatti e dell'ambiente di quel periodo.

Tuttavia, da quanto è stato possibile accertare nel corso delle indagini, esposto sinteticamente nelle pagine precedenti, la Commissione ritiene di aver ricavato sicuri elementi per esprimere delle considerazioni e delle proposte concrete, e scrupolosamente obiettive.

##### b) Attribuzioni del Sifar, per quanto si riferisce ai compiti di sicurezza e polizia militare dell'Ufficio Difesa.

La Commissione si è resa conto della pratica impossibilità di poter tassativamente delimitare con precisione e certezza i compiti e le attribuzioni nei due settori così complessi e delicati come quelli della sicurezza interna e della polizia militare.

E' evidente che per svolgere un'attiva ed efficace azione di difesa contro lo spionaggio e contro i sovvertitori clandestini delle istituzioni nazionali occorrono dei mezzi adeguati e modernamente attrezzati, da usare con modalità e procedimenti consoni ai fini da raggiungere e alle caratteristiche e possibilità degli avversari.

Le norme in vigore erano incomplete e imprecise, anche perché risentivano delle difficoltà insite nel periodo di transizione del dopoguerra, sia nel campo politico che in quello militare.

Ma nello stesso ambito del Sifar, nel definire i compiti e le attribuzioni dei vari organi e uffici, erano stati ben individuati i fini istituzionali del Servizio. Pertanto la ricerca di notizie o le indagini sulle persone dovevano essere motivate almeno dal sospetto di attività contro la sicurezza nazionale: le investigazioni poi dovevano limitarsi a quanto era

necessario allo scopo prefisso e non soffermarsi sugli aspetti intimi e riservati della vita privata che ognuno desidera non esporre pubblicamente.

Così nell'ambito della vita nazionale è giusto, anzi necessario, che il Sifar segua attentamente l'evoluzione dei vari partiti e delle principali correnti di pensiero per essere aggiornato e per poter fornire elementi utili alla conoscenza della situazione interna sotto tutti gli aspetti.

Ma è ovvio che il Servizio si deve limitare, in questo campo, a un compito meramente informativo e pertanto i contatti degli agenti del Servizio con le segreterie dei partiti e con le organizzazioni politiche debbono essere cauti e sorvegliati, a evitare il sospetto che il Servizio possa esercitare la propria influenza a favore di determinate correnti o di determinate persone o comunque interferire nella competizione politica.

Taluni sostengono che per affrontare le esigenze della guerra moderna, che si sviluppa soprattutto nel campo tecnico e psicologico, occorra avere una conoscenza profonda e precisa di «tutto e di tutti»; ma è evidente che con questa concezione si valicano tutti i limiti di competenza e si consente a un organo pubblico di svolgere una attività arbitraria, pericolosa all'esterno e anche nell'ambito dell'organo stesso, che finisce col perdere i suoi caratteri istituzionali.

È essenziale che il Servizio informazioni militare operi sempre per il suo compito specifico e non si ingerisca in questioni non pertinenti.

Pertanto è necessario che da parte del ministro della Difesa e del capo di Stato maggiore della Difesa - i quali, secondo il D.P. n. 1477 del 18 novembre 1965 - sovrintendono al Servizio informazioni unificato delle Forze armate, siano definite direttive chiare ed esaurienti in merito per evitare deplorabili sconfinamenti. Ma è altresì necessario che il capo di Stato maggiore della Difesa eserciti una effettiva e costante azione di controllo e di guida secondo gli indirizzi generali o particolari del ministro.

### c) Deviazioni dai compiti istituzionali.

Nel testo della relazione la Commissione [d'inchiesta] ha prospettato alcuni esempi più evidenti delle deviazioni che sono state constatate nel corso delle indagini.

È apparso chiaro che molte delle deviazioni dai compiti istituzionali sono dovute a un eccesso di zelo, come ad esempio la proliferazione dei fascicoli, estesa anche alle persone che nulla avevano a che fare con la sicurezza.

Dal 1960 in poi si è notata però una tendenza sempre più accentuata di inserire nei "profili" e negli "appunti" notizie scandalistiche o di carattere del tutto personale e riservato.

Ma la deviazione più grave e più preoccupante è stata quella relativa all'uso di tali notizie fuori del campo militare, in ambienti politici e talvolta anche privati, per finalità che esorbitavano dai compiti d'istituto del Sifar.

Del pari biasimevole la diramazione di notizie di carattere riservato e personale, alle autorità gerarchiche militari o di governo, contro colleghi o superiori.

La Commissione ha riportato la convinzione che molte deviazioni del Sifar e taluni veri e propri abusi siano stati facilitati dalla eccessiva permanenza delle stesse persone nei vari incarichi chiave del Sifar e siano stati consentiti dalla vera e propria carenza di controllo da parte del superiore diretto, il capo di SmD, che ha tenuto la carica dall'aprile 1959 al 31 gennaio 1966, ossia nel periodo di maggiore espansione nel settore politico e privato.

Il generale Rossi riponeva una fiducia assoluta nei vari capi del Servizio che si sono succeduti: generale De Lorenzo (dall'1-1-1956 al 15-10-1962), Viggiani (sino al 5-6-1965) e Allavena (sino al 12-6-1966) e aveva lasciato loro la più ampia libertà d'azione: si dichiarava pienamente soddisfatto della loro attività che procedeva sicura, pur senza

alcuna direttiva, perché sempre ben intonata alle esigenze contingenti, tanto da meritare ovunque alta considerazione, sia in Italia che all'estero.

Con tale spirito il generale Rossi avallava benevolmente ogni proposta o iniziativa che i capi del Sifar gli sottoponevano e vedeva di buon occhio la persistenza inconsueta delle stesse persone nei maggiori incarichi direttivi e l'andamento sicuro della loro carriera, anche senza i prescritti periodi di comando corrispondenti al grado. È assai strano, però, che il generale Rossi possa sostenere di non aver rilevato che il generale De Lorenzo, pur passando al Comando generale dei Carabinieri, manteneva un diretto controllo del Sifar, sia attraverso la gestione amministrativa retta da un ufficiale del suo comando, sia con rapporti diretti con i principali esponenti, vuoi del centro vuoi della periferia, da lui scelti e agevolati in tutti i modi per assicurarne la permanenza.

Pertanto, per cercare di rendersi conto di come e per quali motivi sono avvenute le deviazioni, la Commissione ha dovuto soffermarsi sul particolare ambiente del Sifar, sulla piena e incontrastata autonomia in tutti i campi, operativi, ordinativi e amministrativi.

La Commissione ha potuto constatare che era proprio la sicurezza di quella autonomia che consentiva al Sifar di risolvere rapidamente, e con la massima disinvoltura, qualsiasi problema organico interno, di assicurare la permanenza negli stessi incarichi a malgrado le promozioni, di creare arbitrari e incompatibili abbinamenti di cariche.

Praticamente il Sifar aveva creato un vero e proprio gruppo di potere, in quanto, attraverso occulte compiacenze in tutti i posti-chiave del ministero e degli Stati maggiori della Difesa e dell'Esercito, otteneva il risultato che non fossero mai frapposte difficoltà o ostacoli a quanto veniva attuato nell'interno del Sifar. Ed è in questo ambiente di spregiudicata sicurezza che sorgevano le iniziative sulla proliferazione dei fascicoli, sulla persistente ricerca delle notizie scandalistiche anche a carico delle persone più stimate, **sulla strumentazione delle voci più fantasiose di complotti e congiure per creare benemerenze per il Sifar e i suoi capi.**

Tale stato di cose, creato poco alla volta dal 1956 e affermatosi dal 1959 in poi, è continuato anche dopo il passaggio del generale De Lorenzo al Comando generale dei Carabinieri in quanto è documentata la sua influenza diretta sui successori generale Viggiani e generale Allavena; anzi il campo d'azione del gruppo di potere si era ampliato e rafforzato con la diretta partecipazione dell'Arma dei carabinieri, docile e fedele strumento nelle abili mani del suo comandante.

#### d) Responsabilità delle deviazioni.

Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha più volte fermato l'attenzione sulla eventualità che i massimi organi politici dello Stato e del governo potessero aver esercitato influenze sull'attività del Sifar, per indurlo a quelle graduali deviazioni dai compiti istituzionali prima esaminati.

Ma ogni volta la Commissione ha constatato che i capi del Sifar hanno agito non in ottemperanza di "ordini superiori", bensì per zelo e per ambizione di essere sempre bene informati di tutto, anche sulle cose più riposte e più riservate delle persone e della vita politica ed economica della Nazione: il Sifar non voleva mostrarsi meno attivo e meno informato degli altri servizi di informazione (Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, ecc.).

Talvolta al Sifar sono forse stati domandati rapporti o notizie particolari di carattere personale o politico, ma queste richieste potevano essere esaudite nell'ambito delle possibilità istituzionali, lasciando ad altri o ad altri Servizi, il compito di indagare sulle questioni strettamente personali o economico-finanziarie.

Il Sifar aveva un'ampia autonomia che gli consentiva di regolare a suo piacimento i mezzi, le modalità e i procedimenti d'azione.

Non risulta che il capo di Stato maggiore della Difesa, cui compete il compito del diretto controllo del Sifar, sia mai intervenuto per ricondurre il Sifar nello stretto ambito istituzionale, per evitare la dispersione di mezzi e di personale in compiti secondari e superflui: probabilmente non si rendeva conto che, così facendo, il Sifar trascurava la vera attività istituzionale di sicurezza e di controspionaggio e decadeva in attività poliziesche alquanto discutibili.

Nel corso degli interrogatori, i due capi del Sifar hanno cercato di fare apparire che talune attività erano dovute alle zelanti iniziative dei dipendenti: capo Ufficio "D", comandante Raggruppamento centri Cs, capi Centro periferici. Ma dalla larga messe di documentazione è risultato, invece, che nel Sifar tutto era rigorosamente accentrato e regolato dal capo Servizio.

Anzi si è constatato che le azioni più delicate e più riservate erano ordinate direttamente dal capo Servizio a un nucleo assai ristretto di "pronto intervento" o al Centro Cs periferico; questi agivano senza neanche aver bisogno di informare i superiori gerarchici.

In proposito è stato accertato più volte che il generale De Lorenzo, anche quando era comandante generale dell'Arma dei carabinieri, continuava ad avvalersi direttamente dei Centri Cs periferici, pure per ricerche complesse e dispendiose esulanti dai compiti istituzionali del Controspionaggio.

Pertanto la responsabilità delle suddette deviazioni, accertate, dai compiti istituzionali e dal retto costume militare ricadono soprattutto sui capi del Sifar che si sono succeduti dal 1956 al 1966.

La Commissione ritiene inoltre che devono essere considerati corresponsabili, sia pure in grado minore, i capi Ufficio "D" e i comandanti del Raggruppamento centri Cs, nonché taluni capi Centro Cs periferici per l'eccessivo zelo, anzi accanimento, posto in compiti chiaramente non istituzionali: dato il grado di ufficiali superiori dei Carabinieri e la specifica qualifica di "ufficiali di Polizia giudiziaria, non è accettabile la tesi difensiva di supina obbedienza agli ordini ricevuti: bisogna ristabilire il senso del dovere e della rettitudine militare, nonché il senso delle specifiche responsabilità nel quadro dei compiti e delle leggi.

La Commissione ravvisa inoltre che devono essere considerati responsabili i capi di Sm della Difesa per l'eccessiva autonomia concessa al Sifar: in particolare il generale Rossi che ha tenuto la carica per quasi sette anni e nel periodo di maggiore attività extra istituzionale, senza svolgere quella azione di controllo e di guida specificamente devoluta alla sua carica.

#### e) Precisazione delle attribuzioni.

Il recente decreto presidenziale del 18 novembre 1965 ha sancito nei termini generali i compiti affidati al Sifar ai fini di tutelare la sicurezza interna.

Dopo quanto è stato constatato nel corso della presente inchiesta, la Commissione ravvisa la necessità di una più precisa e chiara definizione dei compiti e delle responsabilità di chi deve dirigere e soprintendere tale delicato e complesso servizio. È ben vero che non è possibile, né conveniente, delimitare rigidamente l'estensione e le profondità delle indagini che possono essere richieste in casi particolarmente delicati e segreti; ma è del pari evidente che devono essere esclusi abusi e deviazioni non compatibili con la corretta interpretazione delle leggi in vigore e in particolare non ammissibili dal codice di disciplina militare, pilastro fondamentale della saldezza morale e spirituale delle Forze armate.

Il Servizio informazioni militare deve agire sempre nell'alveo della propria competenza e ciò non gli deve consentire di prestare la propria opera all'esterno, neppure a favore di uomini politici illustri fuori dal vincolo di gerarchia e dal dovere di ubbidienza.

La deviazione dell'azione del Sifar, sebbene circoscritta a un settore ristretto, ha avuto conseguenze deplorable.

E' quindi necessario che le direttive per l'azione del Servizio siano rinnovate e precisate e che i controlli ai vari livelli siano ripristinati per stroncare sin dall'inizio abusi e scorrettezze. L'acquisita conoscenza della situazione che si era verificata e dei pericoli che essa comportava, deve fare avvertire l'esigenza che, anche il Servizio informazioni della Difesa, come ogni organo amministrativo dello Stato, debba essere mantenuto sotto la sorveglianza del ministro responsabile; il quale, pur riconoscendo una ampia libert  nella iniziativa e nella realt  dei metodi d'azione, deve tuttavia essere in grado di garantire al Parlamento che l'opera del Servizio si svolge nell'ambito della legge.

A conclusione delle accennate indagini, sviluppate attraverso l'interrogatorio di numerosi elementi addetti al Sifar, la Commissione ritiene di poter esprimere la piena fiducia sulla seriet , riservatezza e senso del dovere della grande maggioranza degli ufficiali e dei sottufficiali dei Carabinieri addetti alle varie branche del settore esaminato.

Si tratta di una organizzazione pienamente efficiente e di sicuro affidamento per l'assolvimento dei suoi compiti: rettamente guidata e adeguatamente controllata, potr  costituire una sicura salvaguardia per la difesa della Nazione e per la tutela delle nostre libere istituzioni.

## **2. Proposte sulla definizione delle responsabilit  personali**

Da tutto quanto si   scritto sulle risultanze dell'indagine compiuta, si desume che le maggiori responsabilit  debbono addebitarsi ai capi del Sifar succedutisi nella carica dal 1956, inizio delle deviazioni, al 1966.

a) In particolare   da addebitare al generale De Lorenzo, che resse il Sifar dal 1956 al 1962:

- di aver dato una decisa svolta all'indirizzo operativo del Sifar, spingendo indagini su personalit  civili e militari che nulla avevano a che fare con la sicurezza interna o con il controspionaggio e creando le premesse per la proliferazione dei fascicoli e delle pratiche;

- di avere operato in tal senso non gi  a tutela del buon nome delle suddette personalit , ma per presunta altra utilizzazione delle notizie scandalistiche cos  raccolte;

- di avere proseguito ad avvalersi della organizzazione centrale e periferica del Sifar allo stesso scopo di cui sopra, anche quando pass  al Comando generale dell'Arma;

- di aver fatto mantenere il piede in due staffe al colonnello Tagliamonte, uomo di sua fiducia, per poter controllare, anche dopo il suo passaggio all'Arma, la parte amministrativa del Sifar.

b) L'azione del generale Viggiani, che resse l'ufficio "D" dal 1957 al 1962 e fu capo del Sifar dal 1962 al 1965,   censurabile sotto vari aspetti lumeggiati nel testo della relazione, che non vengono qui riassunti essendo il generale Viggiani deceduto il 5 giugno 1965.

e) Sono da addebitare al generale Allavena, gi  capo dello Ufficio "D" dal 1962 al 1965 e capo del Sifar dal 1965 al 1966:

- la formazione di superfascicoli gialli a carico di 40 personalità contenute esclusivamente raccolte di notizie scandalistiche (di questi fascicoli soltanto 4 sono stati rinvenuti agli atti, gli altri 36 sono introvabili);

- la continuazione di attività operative extra istituzionali volte a perseguire documentazioni scandalistiche a carico dei personaggi più in vista del mondo politico;

- la sparizione di alcuni fascicoli di personalità, dichiarati distrutti, senza aver promossa alcuna autorizzazione da parte della superiore autorità, né tantomeno aver proceduto alla compilazione dei prescritti verbali di distruzione;

- lo smantellamento dell'organizzazione di intercettazione telefonica e la distruzione degli archivi e schedari della stessa;

- l'ordine di rendere inutilizzabili gli apparati di intercettazione, facendo apparire dai verbali di fuori uso lo stato di inefficienza del materiale da epoca molto anticipata rispetto allo spianto;

- l'asportazione dagli ambienti d'ufficio dei fascicoli intestati a un partito politico, successivamente dichiarati distrutti;

- la detenzione privata, per circa un mese, di materiale da intercettazione telefonica, aggravata dal fatto che a quell'epoca non era più capo del Sifar.

d) Oltre che a carico dei capi del Servizio, altre responsabilità sono emerse a carico:

1°) del capo di Stato maggiore della Difesa, generale Aldo Rossi, cui è da imputare, in genere, una deficiente azione di controllo sull'operato del Servizio e la inesistenza di sue direttive sugli obiettivi, sull'attività e sui metodi di ricerca delle informazioni da parte dell'organo dipendente.

E' convinzione della Commissione che gli abusi commessi dai vari capi Servizio siano stati resi possibili proprio dalla insufficiente azione di controllo esercitata dal capo di Stato maggiore della Difesa.

Come già messo in evidenza, i capi Servizio furono probabilmente indotti a svolgere anche attività arbitrarie, a causa dell'ampia iniziativa loro concessa e soprattutto dalla quasi certezza che nessun controllo veniva operato dal superiore diretto da cui il Servizio dipendeva.

2°) Dei seguenti ufficiali superiori:

- col. Cc Filippi Mario, già capo Centro Cs di Bologna;

- col. Cc De Forgellinis Mario, già capo Centro Cs di Napoli;

- t.c. Cc Buono Agostino, già capo Centro Cs 1 di Roma;

- t.c. Cc Branco Dante, già capo Centro Cs di Padova;

per avere esorbitato, nell'esercizio della loro attività, dai compiti istituzionali del Sifar.

3°) Del colonnello Meneguzzer per essersi reso responsabile, quale centro motore come comandante del Raggruppamento centri Cs, di attività extra istituzionali del Servizio: di disordinata tenuta del carteggio e della scomparsa dei fascicoli.

4°) Del ten. colonnello Guerrazzi Cesare, già capo del Centro tecnico, per avere fatto dichiarare fuori uso sotto data arretrata del materiale tecnico ancora efficiente e per avere consegnato apparecchiature di intercettazione telefonica efficiente al capo Servizio senza il rispetto delle formalità amministrative.

5°) Del ten. colonnello Bianchi Amedeo, capo della I.a Sezione dell'Ufficio "D", per essere stato uno zelante esecutore in un settore di attività extra istituzionali del Sifar.

6°) Del maresciallo Favetta Carlo, capo della Segreteria del Raggruppamento, per avere mancato nell'esercizio delle sue attribuzioni non registrando fascicoli e pratiche che uscivano dalla Segreteria.

#### e) Provvedimenti amministrativi

E' d'uopo, per ultimo, che la Commissione segnali al signor ministro della Difesa le numerose istanze pervenute durante i lavori circa illeciti amministrativi che sarebbero stati commessi nella gestione dei fondi del Sifar.

A tacitare illazioni di qualsiasi genere suggerisce, pertanto, l'opportunità che sia compiuta da organo qualificato una approfondita indagine sui beni patrimoniali dei generali De Lorenzo, Viggiani e Allavena, nonché del colonnello Tagliamonte, onde verificarne la provenienza.

### 3. Proposte sull'impiego del personale

Sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati, la Commissione di inchiesta ritiene necessario proporre quanto segue, nei riguardi dell'impiego del personale addetto al Sid:

a) Assicurare una adeguata preparazione spirituale e professionale di tutti gli ufficiali e sottufficiali, facendo effettuare realmente i prescritti periodi di comando di reparto, richiesti dalle leggi in vigore, per l'avanzamento ai gradi superiori. Pertanto dovrebbero essere riviste, e in gran parte abolite, le equipollenze sinora concesse nell'ambito dell'Arma dei carabinieri.

b) Evitare permanenze eccessive negli incarichi di maggior rilievo: capo del Sid, capo dell'Ufficio "D", comandante del Raggruppamento centri Cs, a non più di 3-4 anni.

c) Impedire abbinamenti di incarichi non compatibili con le responsabilità specifiche dei titolari, come ad esempio:

- capo del Sid e capo Ufficio "D";
- capo Ufficio "D" e comandante Raggruppamento centri Cs;
- segretario di un ufficio o comando e comandante di Centro Cs.

### 4. Proposte sull'uso e conservazione dei fascicoli e documenti

Per evitare il ripetersi degli inconvenienti sopra esaminati, la Commissione ritiene necessari i seguenti provvedimenti:

a) Distruzione sistematica di tutti i fascicoli personali e relativi schedari della 1.a Sezione dell'Ufficio "D" e del Raggruppamento centri Cs Roma delle persone che non rientrino nelle misure previste per i compiti istituzionali;

b) Divieto dell'uso di "appunti" anonimi per la comunicazione delle notizie: tutti i documenti riservati e segreti devono essere firmati dai responsabili e la loro diramazione e custodia deve essere salvaguardata secondo le norme in vigore per i documenti classificati;

c) Adozione di rigorose misure di controllo e registrazione per tutto il carteggio in consultazione.

Roma, 28 marzo 1967

La Commissione d'inchiesta

- generale C.d'a. Aldo Beolchini
- generale C.d'a. Umberto Turrini
- pres. Sez. cons. Stato Andrea Lugo